CAMERA DEI DEPUTATI N. 2539

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BONTADE MARGHERITA

Presentata il 14 luglio 1965

Insegnamento obbligatorio dell'educazione stradale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, che si aggiunge alle altre già presentate e che trattano lo stesso argomento, non ha bisogno di una illustrazione estesa.

Il problema dell'educazione stradale nelle scuole, assai dibattuto, può avere una soluzione adeguata alla sua importanza solo attraverso il Parlamento.

Le disposizioni del 14 giugno 1955, n. 503, e 13 giugno 1958, n. 585, hanno inserito, rispettivamente, nei programmi scolastici delle scuole elementari e secondarie nozioni di insegnamento molto limitate, che possiamo chiamare un avvio all'insegnamento vero e proprio.

Occorre stabilire attraverso una legge la obbligatorietà dell'insegnamento fissandone i criteri ed è questo lo scopo della mia proposta.

Noi sappiamo che l'Italia detiene il triste primato, per gli incidenti stradali; se vogliamo affrontare con una azione decisa e risolutiva questo problema, così come lo sentiamo in tutta la sua interezza e drammatica realtà, occorre portarlo sui banchi della scuola attraverso una profonda azione educativa.

La scuola sarà capace più di ogni altro strumento a formare la nuova generazione degli utenti della strada.

In attesa che si formi un corpo organico professionale per la materia riguardante la educazione stradale, la proposta che sottopongo alla vostra approvazione ne è la base.

PROPOSTA DI LEGGE

OBBLIGATORIETA

ART. 1.

L'insegnamento delle regole di sicurezza relative alla circolazione stradale, conforme alle disposizioni del « Codice della strada », è obbligatoriamente dato agli alunni che frequentano la scuola pubblica e privata a cominciare dalla materna o giardino d'infanzia, la elementare, la scuola media di primo e di secondo grado.

INSEGNAMENTO PUBBLICO

ART. 2.

Nelle istituzioni scolastiche pubbliche l'insegnamento delle regole di sicurezza relative alla circolazione stradale comprende un insegnamento teorico e esercitazioni pratiche.

Nell'orario di educazione morale e civica un'ora al mese è riservata all'insegnamento teorico. Gli esercizi pratici hanno orari stabiliti in due ore al mese e fanno parte del programma di educazione fisica.

ART. 3.

Nelle scuole magistrali per maestri e maestre sarà organizzata una serie di tre conferenze o dimostrazioni annuali per preparare gli allievi maestri e le allieve maestre a questo insegnamento.

Conferenze o dimostrazioni comunali o intercomunali potranno essere ugualmente organizzate per il personale insegnante in attività di servizio, collocandole possibilmente nel quadro delle annuali conferenze pedagogiche.

ART. 4.

I programmi per l'insegnamento teorico saranno fissati con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Fino al livello delle classi elementari incluse, essi non comprenderanno che le nozioni la cui conoscenza è necessaria al pedone. Nelle classi medie di 1° grado a queste nozioni saranno aggiunte quelle necessarie al ciclista. Nelle classi medie di 2° grado saranno aggiunte progressivamente le conoscenze utili al conducente di veicoli agricoli e di veicoli a motore.

ART. 5.

Nelle scuole elementari l'insegnamento teorico è dato dai maestri e dalle maestre; nelle scuole medie di primo e di secondo grado dai professori incaricati dell'insegnamento di educazione morale e civica.

Gli esercizi pratici sono organizzati dai maestri e maestre e dai professori incaricati della educazione fisica.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6.

I direttori e i presidi delle istituzioni scolastiche pubbliche incaricati di organizzare

gli esercizi pratici previsti dal precedente articolo 5 e i direttori e i presidi delle istituzioni scolastiche private che desiderano organizzare tali esercizi potranno richiedere l'assistenza di funzionari qualificati e tecnici, appartenenti al Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'interno e dell'Automobile Club d'Italia.

I suddetti funzionari e tecnici avranno accesso ai locali scolastici pubblici e privati per la durata degli esercizi per i quali è stata richiesta la loro assistenza.

ART. 7.

Un attestato scolastico sarà rilasciato ai candidati che abbiano dato prova sodisfacente in interrogazioni orali ed in esercizi pratici riguardanti le regole della sicurezza stradale. L'organizzazione ed il programma di dette prove saranno fissati da un'ordinanza unitamente emanata dal Ministro della pubblica istruzione e dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del turismo.

ONERI FINANZIARI

ART. 8.

Alla copertura della spesa relativa si provvederà mediante la destinazione di una parte dei proventi contravvenzionali che affluiscono al bilancio dello Stato in applicazione dell'articolo 139 del testo unico 13 giugno 1959, n. 393.